

Pubblicato il 24/02/2020

Sent. n. 266/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Marino Perongini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via F. Manzo, 64, e dall'avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Domenico Coda, 8;

contro

Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mea, Maria Grazia Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura municipale, in Salerno, via Roma, Palazzo di Città;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] e dell'atto di accertamento di inottemperanza prot. n. [omissis].

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Col ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti, [omissis] impugnavano, chiedendone l'annullamento: - l'ordinanza di demolizione n. [omissis], emessa dal Dirigente del Settore Trasformazioni Urbanistiche del Comune di Salerno; - il rapporto dell'Ufficio Verifiche di Conformità e Demolizioni Edilizie del Comune di Salerno prot. [omissis]; - il provvedimento [omissis], col quale il Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno aveva accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. [omissis]; - la nota del Settore Trasformazioni Urbanistiche del Comune di Salerno prot. n. [omissis]; - la nota dell'Ufficio Verifiche di Conformità e Demolizioni Edilizie del Comune di Salerno prot. n. [omissis].

2. Gli abusi contestati con la gravata ordinanza di demolizione n. [omissis] erano consistiti nelle seguenti opere, eseguite in totale difformità e con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire n. [omissis], avente per oggetto il fabbricato in proprietà dei ricorrenti, coniugi [omissis], ubicato in Salerno, via [omissis], e censito in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis]:

«a) Piano seminterrato.

1. Ampliamento, a mezzo di realizzazione di struttura in c.a. lungo i lati nord, est e sud, chiusa con muratura, per una superficie pari a circa mq 222,50, e volume circa mc 780,00, in parte allo stato grezzo e senza precisa destinazione. 2. Parte della superficie approvata, circa mq 100,00, si presenta frazionata in due unità che, anche in virtù dell'alterazione della sistemazione esterna, hanno carattere residenziale. Di tali unità una è autonoma, dotata di porta d'ingresso indipendente, e l'altra è collegata al piano superiore tramite una scala interna. 3. La restante superficie, di circa mq 40,00, si presenta allo stato grezzo e senza precisa destinazione. 4. La scala di collegamento al piano terra è stata realizzata e posizionata in modo diverso. 5. L'altezza interna misurata è m 2,90 circa e non m 2,40 come da progetto.

b) Piano terra.

1. Ampliamento lungo il lato nord, a mezzo di realizzazione di struttura in c.a., chiusa con muratura, per una superficie di circa mq 50,00, e volume circa mc 170,00, adibito ad uso residenziale. 2. Ampliamento lungo il lato ovest, a mezzo di chiusura con muratura del previsto porticato, per una superficie di circa mq 22,00, e volume circa mc 80,00, adibito ad uso residenziale. 3. L'intero piano si presenta ad uso residenziale con diversa distribuzione degli ambienti. 4. Realizzazione di terrazzo a livello, costituito da parte della copertura delle maggiori superfici di cui al precedente punto a.1, non previsto, di superficie pari a mq 135.

c) Piano copertura.

1. Realizzazione di copertura a tetto a più falde inclinate, in luogo del previsto terrazzo, in struttura lignea e manto di tegole di altezza massima all'estradosso di circa m 2,30, dotata di un abbaino su una superficie di m 4,00 x 3,00 con altezza al colmo m 2,50 circa. 2. Al di sotto è stato ricavato un piano sottotetto di superficie pari a circa mq 50,00 ed altezza interna al colmo di m 2,10 circa, servito da scala e dotato di impianti e rifiniture ad uso residenziale.

d) Sistemazioni esterne.

1. Lungo il lato ovest dell'area risulta realizzato un muro di contenimento in c.a. di lunghezza di m 67,00 circa, spessore m 0,35 ed altezza variabile da m 1,00 a m 4,50. 2. Il piano di campagna circostante il fabbricato risulta difforme da quanto approvato e nello specifico, a mezzo di sbancamenti valutabili in circa mc 1.500,00 è stato sottoposto fino m 3,00 circa rispetto alla quota preesistente, come desumibile dai grafici di progetto.

Nel complesso, pertanto, gli interventi eseguiti hanno comportato: la variazione (in aumento) delle superfici e dei volumi nonché della sagoma e dei prospetti del previsto fabbricato; il piano interrato, per effetto dei movimenti di terra eseguiti che hanno modificato l'andamento originario del terreno, risulta parzialmente fuori terra con vani porta e luci lungo i fronti nord est e sud; inoltre sono state eseguite opere atte al mutamento d'uso di superfici destinate a pertinenze agricole».

3. Nell'avversare l'adottata misura repressivo-ripristinatoria ed il susseguente atto di accertamento di inottemperanza ad essa, i coniugi [omissis] denunciavano: a) quanto all'ordinanza di demolizione n. 44 del 30 aprile 2010: aa) l'inapplicabilità della sanzione demolitoria rispetto alle opere non aventi rilievo plano-volumetrico (interventi di ampliamento e di modifica del piano interrato, di realizzazione del muro esterno di contenimento e di sbancamento del terreno), nonché la sanabilità di quelle aventi tale rilievo o comunque incidenti sulla sagoma dell'edificio; ab) la portata non preclusiva dell'edificazione, rivestita dalla destinazione agricola (E) di zona riservata all'area di intervento, nonché dalla sussistenza di un vincolo idrogeologico e di un vincolo paesaggistico gravanti su di essa; ac) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; ad) la mancata ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive con l'antagonista interesse privato alla loro conservazione; ad) l'insufficiente individuazione dell'area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale; b) quanto al provvedimento del [omissis]: ba) l'indeterminatezza nell'individuazione delle opere assoggettabili e delle opere non assoggettabili alla sanzione demolitoria; bb) l'inosservanza del termine dilatorio di 90 giorni per l'esecuzione della misura ripristinatoria, tenuto conto del periodo di sottoposizione del fabbricato de quo a sequestro penale; bc) l'insufficiente individuazione dell'area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio

comunale; bd) l'omessa indicazione dell'effetto acquisitivo, della qualifica di titolo per l'immissione in possesso, nonché del verbale di accertamento prodromico.

4. Costituitosi l'intimato Comune di Salerno, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso.

5. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2019, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Innanzitutto, privo di pregio si rivela l'ordine di doglianze inteso a far valere, da un lato l'inapplicabilità della sanzione demolitoria rispetto alle opere non aventi rilievo plano-volumetrico (interventi di ampliamento e di modifica del piano interrato, di realizzazione del muro esterno di contenimento e di sbancamento del terreno) e, d'altro lato, la sanabilità di quelle aventi tale rilievo o comunque incidenti sulla sagoma dell'edificio (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.aa).

1.1. Alla luce della descrizione analitica contenuta nell'ordinanza di demolizione n. [omissis], gli illeciti edilizi in contestazione, soprattutto ove riguardati nel loro complesso, ossia quale insieme organico di opere, risultano oggettivamente suscettibili di comportare una trasformazione materialmente e funzionalmente rilevante del territorio, in quanto sostanziatisi in svariati e consistenti ampliamenti plano-volumetrici (ai piani interrato e terraneo), nella realizzazione, al livello terraneo, di un terrazzo sormontante l'abusiva estensione di quello seminterrato, nella creazione di un piano sottotetto con rivestimento in tegole a falde inclinate in luogo del previsto terrazzo di copertura del livello terraneo, con conseguente modifica della sagoma e dei prospetti del progetto approvato, nella conversione e redistribuzione degli ambienti interni ai fini di un non assentito uso residenziale, in sbancamenti comportanti l'abbassamento di quota del piano di campagna e la corrispondente fuoriuscita del livello interrato per una maggiore altezza rispetto a quella legittimata.

«Nel complesso, pertanto, – conclude coerentemente l'impugnato provvedimento demolitorio – gli interventi eseguiti hanno comportato: la variazione (in aumento) delle superfici e dei volumi nonché della sagoma e dei prospetti del previsto fabbricato; il piano interrato, per effetto dei movimenti di terra eseguiti che hanno modificato l'andamento originario del terreno, risulta parzialmente fuori terra con vani porta e luci lungo i fronti nord est e sud; inoltre sono state eseguite opere atte al mutamento d'uso di superfici destinate a pertinenze agricole».

Gli abusi accertati, per le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali tramite essi acquisite dall'immobile ab origine progettato, hanno, dunque, determinato – come detto – una trasformazione del territorio rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio, avendo generato un organismo edilizio complessivamente diverso, ossia realizzato in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali (in termini di aggravio del carico urbanistico di zona, di alterazione dei parametri urbanistico-edilizi progettuali e di aumento di cubatura e di superficie di solaio) rispetto a quello assentito, e, quindi, sono da intendersi sanzionabili, come tali, in via esclusivamente demolitoria, ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.p.r. n. 380/2001.

In un simile contesto di diffusa abusività, è evidente che anche gli interventi di sistemazione esterna, in quanto funzionalmente accessori e integrati nel compendio edificatorio alterato sine titulo dai coniugi F. – C., non potevano essere da questi ultimi chirurgicamente estrapolati e non ripeterne le caratteristiche di illiceità.

Tanto, non senza aggiungere, subito dopo, che anche tali interventi, in sé considerati, sono da reputarsi, al pari degli altri, esposti all'irrogata sanzione demolitoria.

In particolare, per giurisprudenza altrettanto consolidata, il «muro di contenimento in c.a. di lunghezza di m 67,00 circa, spessore m 0,35 ed altezza variabile da m 1,00 a m 4,50» costituisce opera suscettibile di incidere sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, siccome dotata di consistenza e stabilità, e riconducibile, quindi, al novero degli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 380/2001, le quali necessitano, per la loro realizzazione, del previo rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4169/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 10729/2014; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1728/2015; TAR Campania, Napoli, sez.

II, n. 3996/2016; TAR Molise, Campobasso, n. 317/2017; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 160/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 663/2018).

Allo stesso modo, le acclarate attività di movimento di terra, consistite in «sbancamenti valutabili in circa mc 1.500,00» e conseguente abbassamento del piano di campagna «fino m 3,00 circa rispetto alla quota preesistente», non appaiono, di certo, circoscritte all'uso agricolo, essendo, piuttosto, strumentali alla (parziale) fuoriuscita del livello interrato per una maggiore altezza rispetto a quella legittimata ed all'uso abitativo dello stesso (favorito dalla realizzazione di vani porta e di luci). Siccome stabilmente modificative dell'originaria conformazione naturale dell'area, in vista di un impiego non già meramente contingente, bensì prolungato nel tempo, esse hanno concretato, anche in questo caso, una trasformazione del territorio rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio, subordinata, come tale, al previo rilascio di apposito permesso di costruire sulla base della definizione generale di cui al citato art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2915/2016; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 876/2014; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2520/2018; TAR Umbria, Perugia, n. 469/2018; Cass. pen., sez. III, n. 4916/2014; n. 48990/2014; n. 1308/2016). Non solo: nel tramutare sostanzialmente l'assentito piano interrato in piano seminterrato, hanno conferito incidenza urbanistica all'ampliamento plano-volumetrico a quest'ultimo apportato.

1.2. A dispetto, poi, degli assunti attorei, in assenza di previa istanza ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, la pretesa sanabilità degli abusi accertati non avrebbe potuto precludere l'adozione della misura repressivo-ripristinatoria.

L'emessa ordinanza di demolizione n. [omissis] non necessitava, infatti, di valutazione ex officio in ordine alla conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici, posto che, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, ne doveva essere disposta la rimozione, indipendentemente dalla loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e dalla loro ipotetica sanabilità: ciò, in quanto, l'abusività di un'opera edilizia costituisce, già di per sé, presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 416/2017).

2. Quest'ultimo rilievo induce anche a dequotare il motivo di gravame incentrato sull'asserita portata non preclusiva dell'edificazione, rivestita dalla destinazione agricola (E) di zona riservata all'area di intervento, nonché dalla sussistenza di un vincolo idrogeologico e di un vincolo paesaggistico gravanti su di essa (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ab).

Ed invero, l'abusività delle opere contestate, nei termini acclarati retro, sub n. 1.1, ha reso applicabile la sanzione demolitoria, a prescindere dalla destinazione di zona e dai vincoli imposti sull'area di intervento.

Ferma restando la superiore considerazione, è, comunque, il caso di sottolineare che: - il riferimento alla destinazione agricola (E) di zona, contenuto nel provvedimento impugnato, è logicamente inteso a far emergere l'aggravio del carico urbanistico di zona e l'alterazione dei parametri urbanistico-edilizi progettuali, determinati dall'abusiva conversione materiale-funzionale all'uso residenziale di porzioni del fabbricato de quo, ab origine adibiti all'uso agricolo; - nel contempo, il riferimento ai sussistenti vincoli paesaggistico e idrogeologico, pure contenuto nel provvedimento impugnato, vale a giustificare la ravvisata operatività della misura della demolizione immediata di cui all'espressamente richiamato art. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001.

3. Non è, poi, accreditabile la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo-ripristinatorio (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ac).

Al riguardo, giova rammentare che l'emessa ordinanza di demolizione, per la sua cennata natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolvendosi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato, non richiede apporti partecipativi di quest'ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive; tanto più che, in relazione ad una simile

tipologia provvedimento, può trovare applicazione l'art. 21 octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell'atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6071/2012; sez. VI, n. 2873/2013; n. 4075/2013; sez. V, n. 3438/2014; sez. III, n. 2411/2015; sez. VI, n. 3620/2016; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 107/2015; Salerno, sez. II, n. 69/2015; Napoli, sez. IV, n. 685/2015; sez. II, n. 1534/2015; Salerno, sez. II, n. 664/2015; n. 1036/2015; Napoli, sez. III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; sez. VIII, n. 1767/2016; sez. IV, n. 4495/2016; n. 4574/2016; sez. III, n. 121/2017; n. 677/2017; sez. VI, n. 995/2017; sez. IV, n. 2320/2017; sez. VIII, n. 4122/2017; sez. III, n. 5967/2017; Salerno, sez. II, n. 24/2018; Napoli, sez. III, n. 898/2018; n. 1093/2018; sez. IV, n. 1434/2018; n. 1719/2018; n. 2241/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 2098/2015; n. 10829/2015; n. 10957/2015; n. 2588/2016; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1708/2016; n. 1552/2017).

4. I ricorrenti neppure possono fondatamente dolersi dell'omessa ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive con l'antagonista interesse privato alla loro conservazione (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ad).

In quanto, come detto, atto dovuto e rigorosamente vincolato, l'ingiunta misura repressivo-ripristinatore è, infatti, affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 9/2017; sez. IV, n. 3955/2010; sez. V, n. 79/2011; sez. IV, n. 2592/2012; sez. V, n. 2696/2014; sez. VI, n. 3210/2017; TAR Campania, sez. VI, n. 17306/2010; sez. VII, n. 22291/2010; sez. VIII, n. 4/2011; n. 1945/2011; sez. III, n. 4624/2016; n. 5973/2016; sez. VI, n. 2368/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1962/2010; n. 2631/2010; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 4164/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 35404/2010; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 432/2011).

5. Destituito di fondamento è, altresì, l'ordine di doglianze rivolto sia all'ordinanza di demolizione n. [omissis] sia al provvedimento del [omissis], secondo cui non sarebbe stata puntualmente individuata l'area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ae e n. 3.bc).

A ripudio del motivo di impugnazione in esame, osserva il Collegio che le opere in contestazione sono da considerarsi compiutamente individuate sia in relazione alle loro caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche sia in relazione alla loro collocazione territoriale e spaziale.

Tanto è già sufficiente ad elidere la censura di carente determinazione dell'area di sedime da sottoporre alla comminata acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Non senza, però, soggiungere che l'amministrazione resistente, nell'ordinanza di demolizione n. [omissis], ha perspicuamente identificato quale area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale l'«intera consistenza delle particelle 799-800, valutabile in mq 4.900,00».

6. Fuori sesto si rivela pure la censura di indeterminatezza nell'individuazione delle opere assoggettabili e delle opere non assoggettabili alla sanzione demolitoria (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ba).

Il tenore dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], presupposta e richiamata dal provvedimento del [omissis], è, infatti, inequivoco, allorquando – come dianzi acclarato, legittimamente – assoggetta, nella sua parte dispositiva, alla misura repressivo-ripristinatoria la «struttura di cui sopra», ossia l'intero organismo edilizio risultato in totale difformità rispetto al progetto assentito col permesso di costruire n. 188 del 31 ottobre 2003. Ed è altrettanto perspicua la circostanza – verificata retro, sub n. 1.1 – che tutte le opere contestate, per le relative caratteristiche, siano esposte alla sola sanzione demolitoria.

7. Privo di pregio è, poi, il motivo di gravame incentrato sulla pretesa inosservanza del termine dilatorio di 90 giorni per l'esecuzione della misura ripristinatoria, tenuto conto del periodo di sottoposizione del fabbricato de quo a sequestro penale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.bb).

In disparte il rilievo che l'ordinanza di demolizione n. [omissis] figura emessa anche ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, con sua conseguente eseguibilità immediata ex officio (senza necessità di previa ingiunzione-interlocuzione nei confronti dei soggetti interessati), assume, al riguardo, valenza dirimente la circostanza – documentata dall'amministrazione resistente – che, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale della Corte d'appello di Salerno n. 1162 del 20 maggio 2016, l'immobile controverso è stato dissequestrato nel marzo 2017 (giusta esibito verbale della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Salerno), ossia in un periodo a decorrere dal quale l'invocato termine dilatorio di 90 giorni ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 risultava ampiamente spirato al momento di adozione dell'atto del 10 aprile 2019, prot. n. 69919.

8. Va, infine, ripudiata la censura di mancata indicazione dell'effetto acquisitivo, della qualifica di titolo per l'immissione in possesso, nonché del verbale di accertamento prodromico (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.bd).

Ed invero, a smentita delle proposizioni attoree, l'impugnato provvedimento del [omissis], espressamente enuncia che «l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per procedere all'immissione in possesso del bene e dell'area di sedime ed alla successiva trascrizione nei registri immobiliari a favore del Comune di Salerno», rendendo così percepibile l'avvenuto effetto ablatorio, già prefigurato nell'ordinanza di demolizione n. [omissis]. Nel contempo, espressamente richiama la nota dell'Ufficio Verifiche di Conformità e Demolizioni Edilizie del Comune di Salerno prot. n. [omissis] (esibita in giudizio dall'amministrazione resistente), avente i connotati propri del verbale ricognitivo dell'inottemperanza all'ingiunta misura repressivo-ripristinatoria.

A quanto sopra è appena il caso di soggiungere che le omissioni denunciate da parte ricorrente si configurano a guisa di irregolarità formali, insuscettibili, come tali, di infirmare un atto vincolato a contenuto meramente ricognitivo, quale l'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, previsto dall'art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001.

9. In conclusione, stante la loro ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

10. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti. Condanna [omissis] al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Salerno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO